

TI_GERICHTE 14.2016.77 vom 20. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.77

FR: TI_GERICHTE 14.2016.77 du 20 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 14.2016.77 del 20 maggio 2016

Regeste

Fallimento. Ottenimento da parte del convenuto di appuntamento con l'istante per discutere di un eventuale ritiro della domanda di fallimento

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva.

E. 2.1

Nel caso in esame la reclamante si è limitata a far valere di avere ottenuto dalla precedente un appuntamento per discutere di un eventuale ritiro della domanda di fallimento. Senonché una semplice eventualità che l'istante possa ritirare la domanda di fallimento non rientra tra i presupposti che secondo l'art. 174 cpv. 2 n. 1 possano giustificare l'annullamento del fallimento. Soltanto il ritiro effettivo, prima della pronuncia del fallimento o dopo se il debitore rende verosimile la propria solvibilità, entra in considerazione. Ora, la reclamante non ha dimostrato che ciò sia avvenuto entro la scadenza del termine di reclamo (e neppure dopo). Già per questo motivo il reclamo risulta infondato.

E. 2.2

Per abbondanza giova precisare che anche se la domanda fosse stata ritirata dopo la pronuncia del fallimento, esso non sarebbe potuto essere annullato, poiché la reclamante non ha reso verosimile di essere solvibile nel senso dell'art. 174 cpv. 2 LEF, ciò che appare comunque fortemente dubbio, siccome nei suoi confronti sono pendenti 29 esecuzioni per quasi fr. 800'000.–, di cui 8 sfociate recentemente in attestati di carenza di beni per quasi fr. 280'000.– complessivamente.

E. 3

Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev'essere nuovamente pronunciato. La sentenza odierna, come già l'ordinanza con cui è stato impartito alla reclamante un ultimo termine per anticipare le spese processuali presumibili, va notificata al domicilio privato del suo amministratore unico, _____, dal momento che le precedenti comunicazioni della Camera inviate agli indirizzi indicati da quest'ultimo (_____) sono ritornate con la menzione "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato".

E. 4

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: 1.

Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico . 3. Notificazione a: –c/o l'amministratore unico; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.